

COMUNE DI SALE MARASINO

STATUTO

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 27.02.2002

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Sale Marasino è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. La denominazione del Comune può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
4. Il Comune rappresenta giuridicamente la collettività locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in collaborazione con le libere forme associative e i gruppi sociali intermedi in cui la comunità locale si articola (Parrocchia e gruppi di volontariato).

Art. 2 - Sede comunale

1. La sede comunale è sita in Via Mazzini n. 75.
2. Può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma, riconosciuto con provvedimento in data 02.10.1989 del Presidente del Consiglio dei ministri ed iscritto nel libro Araldico degli enti morali ed un proprio gonfalone.
2. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03.06.1986.

Art. 4 - Il territorio

1. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall' ISTAT.
2. Ogni modificazione territoriale è apportata, ai sensi dell'art. 133 Cost., con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

Art. 5 - Funzioni del Comune in materia di sicurezza sociale

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi in materia di sicurezza sociale previste da leggi statali e regionali.

Art. 6 - Funzioni del Comune in materia di assistenza scolastica, ricreativa e sportiva, turismo

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione di contributi o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti, capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle suddette funzioni deve svolgersi in conformità alle modalità previste dalla legge regionale.
3. Il Comune promuove le attività ricreative e sportive.
4. Ai sensi dell'art. 27 L. 142/90 il Comune potrà raggiungere con i Comuni rivieraschi e contermini accordi di programma per la promozione del turismo nell'intera area lacustre e montana sebina od in parte di essa.
5. La delibera di approvazione dell'accordo di programma determinerà gli obiettivi, gli interventi da attuare ed i mezzi finanziari da porre a disposizione.

Art. 7 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico e culturale

1. Il Comune promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali del paese e concorre a tutelarli.
2. In particolare :
 - adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e riserve;
 - attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 8 - Funzioni del Comune in materia di sviluppo economico

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, il Comune svolge funzioni amministrative nei seguenti settori:
 - a. fiere e mercati;
 - b. turismo ed industria alberghiera;
 - c. agricoltura e foreste;
 - d. industria, commercio, artigianato.

Art. 9 - Compiti del Comune in servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Art. 10 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Responsabile della suddetta pubblicazione è il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato.
3. Per facilitare l'informazione sulle attività degli organi comunali, il Comune si avvarrà di appositi tabelloni dislocati sul territorio.

Art. 11 - Programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore e democratico della propria attività.
2. Adotta ed attua programmi nelle materie di sua competenza.
3. Realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 12 - Partecipazione

1. Il Comune riconosce che la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
2. Valorizza le libere forme associative e i gruppi sociali intermedi in cui la comunità locale si articola (Parrocchia e gruppi di volontariato). Promuove organismi di partecipazione democratica all'attività del Comune.

Art. 13 - Aziende speciali, istituzioni, società

1. Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse comunale, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere gestiti direttamente, il Comune può :
 - a. istituire aziende;
 - b. promuovere la istituzione di aziende a carattere consorziale tra enti locali;
 - c. partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - d. stipulare convenzioni con altri enti locali;
 - e. dare servizi in concessione a terzi;
 - f. creare delle istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 14 - Rapporti con la Provincia e gli altri enti territoriali

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale.
2. Nel rispetto dei principi fondamentali che emergono dal riconoscimento di una posizione equi ordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo, il Comune favorisce l'esigenza della cooperazione e del coordinamento della propria attività con quella della Provincia e, nei limiti consentiti, con quella degli altri enti territoriali, facendo, a tal fine, largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino nel caso di interventi di rilevante interesse provinciale la consensuale partecipazione e collaborazione delle amministrazioni interessate.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - ORGANI DEL COMUNE.

Art. 15 - Organi

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n. 16 membri (art. 1 Legge n. 81/93 e art. 1 Legge n. 415/93).

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANIZZAZIONE

Art. 16 - Elezione

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 17 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18 - Prima convocazione

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio neo-eletto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede il Prefetto in via sostitutiva.
2. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare anche i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 19 - Convocazioni successive

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula il relativo ordine del giorno.
2. In caso di impedimento del Sindaco la convocazione compete al Vice - Sindaco.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
4. L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e comunicato ad ogni consigliere secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.
2. Il presidente di seduta dirige, secondo le norme del regolamento di attuazione del presente statuto, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, soprattutto attraverso una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
4. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
5. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala dell'adunanza chiunque sia causa di disordine.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza del Consiglio è assunta dal vice-Sindaco. In assenza o impedimento anche del Vice - Sindaco, la presidenza è assunta dal Consiliare anziano.

Art. 21 - Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento e quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 22 - Sessioni ordinarie e sessioni straordinarie

1. Le sedute del Consiglio si tengono in sessione ordinaria allorché si tratti di approvare il bilancio di previsione ovvero il conto consuntivo..
2. Può riunirsi straordinariamente ed in via d'urgenza secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 23 - Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide se interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione la seduta è valida se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento di attuazione prevedono una diversa maggioranza.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti la proposta rimane non adottata e può essere reiscritta all'ordine del giorno di un'altra seduta consiliare con conseguente nuova discussione e nuova votazione.

Art. 25 - Determinazione della maggioranza dei votanti

1. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si ricomprendono per determinare la maggioranza dei votanti.
2. Non si computano fra i votanti coloro che hanno dichiarato di astenersi volontariamente e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente. Non si computano neppure tra i votanti quelli che escono dalla sala prima della votazione e coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione.
3. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n) della legge n. 142/90, si applica il principio della maggioranza relativa.
4. Per le nomine e le designazioni di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni con rappresentanza della minoranza, sono proclamati eletti, nel numero ad essa spettante, i designati dalla maggioranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.

Art. 26 - Astensione dei consiglieri dal voto

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. I consiglieri devono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti od aziende soggette alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
3. I divieti di cui sopra importano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 27 - Modalità dell'espressione del voto

1. Il voto è di regola palese, salvo che non venga deliberato il voto segreto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
2. E' sempre segreto il voto sulle deliberazioni concernenti persone, salve le disposizioni relative all'elezione del Sindaco e della Giunta o alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta e il Consiglio dimissionari.

Art. 28 - Verbalizzazione

1. Il processo verbale della seduta è steso dal Segretario comunale.
2. Responsabile della verbalizzazione, se presente alla seduta, rimane sempre il Segretario comunale, che sottoscrive il verbale insieme col Sindaco o chi presiede l'adunanza, attribuendo con la sua firma autenticità all'atto.
3. Allorché il segretario comunale si trovi in situazione di incompatibilità il Consiglio comunale può designare un consigliere alla funzione di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale specificandone i motivi.

Art. 29 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 142/1990.

Art. 30 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si possono costituire in gruppi, ognuno dei quali è formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno.
2. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro gruppo che ne sia consenziente.
3. Ogni gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un capo gruppo.

Art. 31 - Conferenza dei capigruppo

1. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capigruppo.
2. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 32 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti.
2. Il numero, la composizione, la competenza ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente statuto.
3. Il regolamento terrà comunque conto che, nelle commissioni consiliari di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 33 - Attività delle commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti, tramite i loro presidenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dal Sindaco, dagli assessori e dagli organi amministrativi degli enti, aziende e società dipendenti o controllati, informazioni, dati, atti, documenti, riguardanti l'attività del Comune, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.
2. Le commissioni nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, d'intesa col Sindaco e/o con gli assessori, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche commissioni speciali.
3. I membri della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Le commissioni possono, secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione del presente statuto, disporre consultazioni con rappresentanze di sindacati, di associazioni, di gruppi e di singoli cittadini.
5. Le commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento del Sindaco e degli assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione in rapporto alle materie di loro competenza, nonché, previa comunicazione al Sindaco, l'intervento dei responsabili degli uffici dell'amministrazione.
6. Le commissioni hanno facoltà di proporre provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.
7. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi comunali, sul funzionamento delle aziende e degli enti dipendenti o controllati dal Comune, riferendone periodicamente, o quando lo ritengono opportuno, al Consiglio.

Art. 34 - Commissioni previste da leggi, statuti e regolamenti

1. Nel caso di commissioni interamente costituite da consiglieri comunali con rappresentanza delle minoranze consiliari (es. commissione elettorale comunale) alla loro nomina e costituzione provvede il Consiglio con l'osservanza delle specifiche norme previste dalle leggi, statuti e regolamenti, in analogia a quanto previsto per le Commissioni consiliari dall'art. 31, 4° c. della legge 142/1990.
2. Nel caso che la composizione delle Commissioni previste per legge, statuti o regolamenti, comprenda anche consiglieri comunali, questi sono designati dal Consiglio o dalla Conferenza dei capigruppo con le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto. La Giunta, preso atto di tali designazioni e di quelle attribuite da altri soggetti, procede con propria deliberazione alla costituzione delle Commissioni.

Art. 35 - Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio comunale può disporre inchieste su questioni di interesse pubblico rientranti nell'attività del Comune.
2. Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una commissione di inchiesta allorché almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco, presenti al Sindaco motivata richiesta.
3. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune di fornire alla commissione di inchiesta tutti i dati e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.
4. La composizione, la competenza ed il funzionamento delle commissioni di inchiesta sono stabiliti dalla deliberazione consiliare di istituzione delle stesse.
5. I membri della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 36 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali al fine di esperire indagini conoscitive ed in generale per esaminare e riferire al Consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
2. La composizione, la competenza e le modalità di funzionamento delle commissioni speciali sono stabilite con la deliberazione consiliare di istituzione delle stesse, garantendo comunque il rispetto del principio di cui all'art.32 comma 3 di questo Statuto.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI

Art. 37 - Attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
3. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità previste dal regolamento.
4. Annualmente il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle problematiche e delle esigenze emergenti.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione delle linee programmatiche. Detto documento è

sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

6. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 38 - Potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione. Adotta altresì i criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. E' in ogni caso obbligatoria l'adozione dei seguenti regolamenti:

- a. regolamento per l'attuazione del presente statuto;
- b. regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie e per il diritto all'informazione;
- c. regolamento per la gestione dei servizi in economia, per la concessione di servizi a terzi e l'istituzione di aziende speciali.

3. I regolamenti sono deliberati in seduta pubblica; divenuti esecutivi, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Copia dei regolamenti in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 39 - Attribuzioni di controllo

1. Il Consiglio verifica e vigila sull'azione svolta dai soggetti destinatari di indirizzi (Giunta), al fine di coordinarne l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi.
2. Esercita azione di vigilanza e di controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune.

Art. 40 - Poteri del consigliere comunale

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
2. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
3. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni deliberazione del Consiglio comunale, di interrogazione e di mozione.
4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti.
5. Ogni consigliere, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici del Comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.
6. Ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto.
8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse col Comune.

Art. 41 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli amministratori, i consiglieri hanno l'obbligo di dichiarare, secondo le norme del regolamento di attuazione del presente statuto, i redditi posseduti all'inizio e alla fine del mandato.

Art. 42 - Giustificazione delle assenze

1. Ogni qualvolta le norme richiedono una giustificazione di un'assenza fanno riferimento a documentazione scritta da far pervenire in Comune entro 48 ore.

Art. 43 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere entro dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo.. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b)n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, Comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenuta la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

Art. 44 - Decadenza dalla carica di consigliere

- 1) La decadenza dalla carica di consigliere è disciplinata dall'art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dall'art. 9 bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dall'art. 6 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
- 2) a. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute del Consiglio consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
b. La decadenza non può essere pronunciata senza avere prima comunicato al Consigliere per iscritto l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di presentare documentazione relativa a cause giustificative entro un termine massimo di 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE - ORGANIZZAZIONE

Art. 45 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.
3. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. Alla prima riunione della Giunta comunale dopo la sua elezione, il Sindaco ripartisce gli incarichi fra gli assessori, raggruppandoli possibilmente per settori omogenei.
5. Il Sindaco ha facoltà di modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità.
6. Oltre allo svolgimento dei compiti relativi ai settori assegnati, ciascun assessore può essere incaricato dalla Giunta di seguire determinate questioni attinenti ad attività riguardanti altri settori, riferendo continuativamente su di esse e facendo proposte di intervento.

Art. 46 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **sei** assessori.
2. Gli assessori possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori di cui si compone la Giunta.

Art. 47 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Al Sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni (art. 26 Legge n. 81/93).

Art. 48 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 49 - Presidenza delle sedute di Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate e presiedute dal Sindaco.
2. Il Sindaco, nella sua qualità di presidente di seduta dirige i lavori della Giunta e ne coordina l'attività, assicurandone il buon andamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal vice sindaco.

Art. 50 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
2. Nelle votazioni segrete in caso di parità di voti la proposta rimane non adottata e può essere reiscritta all'ordine del giorno di un'altra seduta della Giunta con conseguente nuova discussione e nuova votazione.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Per gli Assessori e per il Sindaco è obbligatorio astenersi dalla discussione e dalla votazione di singole delibere nelle circostanze di cui all'art.19 della legge 265/1999.

Art. 51 - Durata in carica - mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (art. 2 L. 81/93).
3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Sindaco, e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia; il segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del Commissario.

Art. 52 - Dimissioni e surrogazioni di singoli assessori

1. Le dimissioni di singoli assessori sono presentate per iscritto, indirizzate al Sindaco e acquisite al protocollo generale del Comune.

Art. 53 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Il vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 tra scorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta. (L. 12.01.94 n.30).

Art. 54 - Revoca della Giunta

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI

Art. 55 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso (così sostituito dall'art. 17 della Legge n. 81/1993 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 35 della Legge n.142/1990).
3. Nell'ambito degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale, sono di competenza della Giunta tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale ove questi non siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi, mentre sono di competenza dei funzionari responsabili di servizi, tutti gli atti di gestione, ove non attribuiti espressamente dalla legge o dal presente statuto agli organi elettivi.
4. Compete in particolare alla Giunta:
 - a. adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b. assumere attività di iniziativa, di impulso e di collegamento con gli organismi di partecipazione popolare;
 - c. formulare e promuovere, in collaborazione con le competenti commissioni, ogni utile iniziativa per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del presente statuto;
 - d. provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - e. amministrare il demanio e il patrimonio del Comune, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge e fatte salve le competenze in materia del Consiglio comunale;
 - f. provvedere all'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - g. sovrintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici comunali e degli enti, imprese ed aziende dipendenti dal Comune o a partecipazione comunale;
 - h. predisporre la relazione previsionale e programmatica, il progetto di bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all' esame ed approvazione del Consiglio comunale;
 - i. deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate; deliberare i prelievi dal fondo riserva di cassa e gli storni di fondi;
 - j. adottare i provvedimenti relativi al personale, quali le piante organiche, l'indizione dei concorsi, le assunzioni conseguenti e quelle temporanee, il collocamento in quiescenza e la cessazione o l'interruzione del rapporto per altra causa, l'attribuzione dei trattamenti economici derivanti dagli accordi nazionali di lavoro approvati con decreti del Presidente della Repubblica;
 - k. disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, salvo la competenza del Consiglio ex art. 32, lett. m) legge n. 142/90;
 - l. proporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale;
 - m. predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per loro attuazione e le eventuali deroghe;

- n. esercitare le altre funzioni ad essa attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, quando non siano espressamente attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altro organo;
 - o. riferire, almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività;
 - p. deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attività.
5. Propone al Consiglio:
- a. le convenzioni con altri comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - b. l'istituzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - c. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - d. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni;
 - e. l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

Art. 56 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può in via d'urgenza adottare, sotto la propria responsabilità, soltanto deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza deve essere determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifica la deliberazioni della Giunta, adotta i necessari provvedimenti in ordine ai rapporti giuridici eventualmente sorti in forza delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 57 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

- 1) Le deliberazioni della Giunta devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2) Le deliberazioni diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 142/1990.

CAPO V - IL SINDACO

Art. 58 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
4. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di

apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta dinanzi al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 59 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Nomina e revoca il vice sindaco e gli assessori, dirigendo e coordinando l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
3. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48.
4. Emanava i regolamenti e firma le ordinanze contingibili e urgenti di Sua competenza.
5. Stipula gli accordi di programma.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando modalità e criteri stabiliti da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione.

Art. 60 - Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'art. 10, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del Consiglio Circostrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
11. E' del Sindaco la competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturale, di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge n.996/1970, approvato con DPR. N.66 del 6.2.1981.

TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 61- Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi di autonomia e partecipazione democratica, di imparzialità, di pubblicità e di massima semplificazione delle procedure.
2. Tutti i provvedimenti amministrativi individuali, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, e non solo quelli a contenuto negativo ma anche quelli di accoglimento e di contenuto ampliativo nella sfera giuridica dei soggetti interessati, devono essere motivati.
3. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici, salvo i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge.
4. Con apposito regolamento sarà determinato, per ciascun tipo di procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sino all'adozione del provvedimento finale.
5. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
6. Non è ammesso l'accesso nei confronti degli atti preparatori di provvedimenti generali, di pianificazione e di programmazione. Il Comune ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
7. Il Comune può concludere - senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse - accordi con gli interessati determinativi del contenuto discrezionale del provvedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

8. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi che ad essi si riferiscono.
9. Apposito regolamento stabilisce termini e modi per prendere visione o per il rilascio di copia di atti e i termini entro i quali gli uffici comunali sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini.

Art. 62 - Organizzazione degli uffici e servizi e ordinamento del personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento :
 - a. l'istituzione e l'organizzazione degli uffici e servizi comunali;
 - b. lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.
2. L'ordinamento del personale comunale è regolato dai seguenti principi :
 - a. dall'accesso mediante pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
 - b. dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;
 - c. dalla precisa determinazione delle competenze e responsabilità proprie di ciascuna qualifica.
3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e rispondenza al pubblico interesse per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti o i responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica, tenendo conto delle "pari opportunità" al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti nell'Ente Locale.

Art. 63 - Il personale comunale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento disciplina :
 - gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

- l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.
3. In apposite tabelle del regolamento, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
 4. Il regolamento può prevedere, ai sensi del 7° comma dell'art. 51 della legge 142/1990, il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. La durata dell'incarico di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione non può essere superiore alla durata del programma.
 5. Il regolamento disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, e le modalità di costituzione e funzionamento dell'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari di cui all'art 59 c.4 del D.Lgs n.29/1993..

Art. 64 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico nominato dal Sindaco.
 2. Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del dlgs.29/93.
 3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge le seguenti funzioni:
 - assolve all'alta direzione di tutti gli uffici e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi del Comune e ne coordina l'attività, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
 - cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni unitamente ai funzionari di livello apicale responsabili dei vari uffici e servizi;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - roga i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;;
 - può provvedere, nei casi in cui non svolge le funzioni di ufficiale rogante ed in mancanza o assenza del funzionario responsabile, alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni comunali conseguenti a provvedimenti esecutivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 - in mancanza o assenza del funzionario responsabile può presiedere le commissioni di gara degli appalti di lavori e di forniture, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
-
- presiede le commissioni di concorso quando si tratti di coprire un posto di pari qualifica o superiore a quella posseduta dal responsabile;
 - in mancanza o assenza del funzionario responsabile può presiedere le altre commissioni di concorso e di selezione riguardanti il personale , secondo le modalità stabilite dal regolamento ;
 - adotta provvedimenti di mobilità del personale esterno ai settori od alle aree;

- adotta le sanzioni del rimprovero verbale e della censura nei confronti dei funzionari di livello apicale;
- presiede l'ufficio comunale per l'attuazione delle elezioni e dei referendum;
- sottoscrive i verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale;
- attesta, su dichiarazione dei messi, le avvenute pubblicazioni all'albo pretorio e le esecutività di provvedimenti ed atti;
- trasmette gli atti deliberativi al controllo;
- riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 65 - Responsabili dei servizi

1. Nell'ambito dell'organizzazione del Comune, spetta alla Giunta individuare, mediante apposita delibera di ricognizione, per ciascun servizio il dipendente responsabile.
2. Compete ai responsabili dei servizi la gestione dell'attività per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'amministrazione;
3. Ai responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo con responsabilità della gestione e dei relativi risultati;
4. In particolare, spettano ai responsabili le funzioni che le norme attribuiscono ai dirigenti nonché di:
 - adottare atti interni di carattere organizzativo gestionale o anche generali che la legge o il presente statuto non riservino agli organi elettivi o al Segretario comunale;
 - curare l'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dagli organi elettivi;
 - curare, in conformità alle direttive del Segretario comunale, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi od esecutori;
 - la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'Ufficio, previo eventuale esame con le OO.SS. definite dalla contrattazione collettiva nazionale, eventuali segnalazioni per la mobilità di cui al comma 3° lettera e) del presente articolo;
 - l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'Ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
 - la formulazione di proposte al Segretario comunale in ordine anche all'adozione di progetti e a criteri generali di organizzazione degli Uffici secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta;
 - partecipare su disposizione del Segretario, alla seduta della Giunta e del Consiglio comunale, curandone la verbalizzazione, fermo restando che soltanto la sottoscrizione del Segretario attribuisce autenticità al verbale;
- partecipare alle sedute delle commissioni e degli organismi comunali, curandone la verbalizzazione e la sottoscrizione;
- rilasciare documenti, copia di provvedimenti, notizie ai consiglieri comunali, ai cittadini e agli enti ed associazioni, nell'ambito del principio del diritto d'accesso e di informazione e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;

- compiere tutti gli atti che non siano riservati alla competenza degli organi elettivi e del segretario comunale;
 - formulare e sottoscrivere pareri ed attestazioni da apporre sulla proposta di deliberazioni e da inserire nelle deliberazioni stesse, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990, l'attestazione della copertura finanziaria dell'importo di spesa dell'impegno assunto.
5. I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri come sopra espressi.
 6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente per il raggiungimento di determinati obiettivi di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e l'assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente;

Art. 66 - Responsabilità dei funzionari responsabili e dei dipendenti comunali

1. Ferma restando la responsabilità formale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti comunali, i funzionari responsabili sono responsabili nei confronti del Comune del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono proposti, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa ed il risultato negativo della gestione comporta per i funzionari responsabili le sanzioni previste dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio dei dipendenti comunali.

CAPO II - SERVIZI

Art. 67 - I servizi pubblici comunali - gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I predetti servizi sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a. In economia, quando ricorra uno dei seguenti elementi:
 - modesta dimensione del servizio;
 - inopportunità del ricorso ad altra forma di gestione, quali l'istituzione o l'azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando, la scelta di tale forma di gestione è giustificata da ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, per servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale quando lo richieda la particolare natura del servizio da erogare e sia opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
3. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, devono essere indicate le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1.10.1986, n. 902.

4. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 68 - Aziende speciali

1. Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, con distinta personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale, e da propri regolamenti approvati anche essi dal Consiglio comunale.
4. Sono organi dell'azienda: il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
5. La nomina e la revoca degli amministratori dell'azienda sono di competenza del Consiglio comunale.
6. Alla nomina del presidente si procede con votazione separata, e a mezzo di scheda segreta, prima di quella degli altri membri e ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.
7. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione è determinato dal regolamento speciale dell'azienda tenuto conto della natura e dell'importanza dei servizi a questa affidati.
8. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
9. Anche alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede a mezzo di scheda segreta e a maggioranza assoluta dei voti.
10. Il direttore dell'azienda è nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami indetto ed espletato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda, o per chiamata, proposta dal predetto Consiglio, ed approvata dal Consiglio comunale, con voto unanime, con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
11. I requisiti richiesti per la nomina del direttore e la durata in carica sono stabiliti dal regolamento dell'azienda.
12. Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati su motivata proposta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. La proposta di revoca, che può riguardare soltanto il presidente e/o uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, deve essere discussa dal Consiglio comunale non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua notifica agli interessati a mezzo di messo comunale.
13. La proposta di revoca è approvata dal Consiglio comunale con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei voti.
14. Il Comune esercita nei confronti dell'azienda i seguenti poteri ed attività:
 - conferisce il capitale di dotazione;
 - determina le finalità e gli indirizzi;
 - approva gli atti fondamentali di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge n. 142/1990, salvo quanto non riferibile all'azienda;
 - esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - determina la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

15. L'attività dell'azienda si informa a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo di pareggio del bilancio.
16. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione è esercitata da un apposito organo di revisione previsto dallo statuto dell'azienda, statuto che deve prevedere anche forme autonome di verifica della gestione.
17. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati, nell'ambito della legge e del presente statuto, dallo statuto e dai regolamenti aziendali.

Art. 69 - Le istituzioni

1. Il Comune può costituire "istituzioni" per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune, senza personalità giuridica, dotato di autonomia patrimoniale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
4. Con la deliberazione consiliare di costituzione dell'istituzione, il Comune provvede:
 - a conferire all'istituzione il capitale di dotazione;
 - ad adottare un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - a determinare le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, ai quali il Consiglio di amministrazione dell'istituzione stessa deve conformarsi.
5. Sono organi dell'istituzione: il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
6. Per la nomina e la revoca degli amministratori dell'istituzione si applicano le modalità stabilite al precedente articolo 73 per la nomina e la revoca degli amministratori delle aziende speciali.
7. Il Comune esercita nei confronti dell'azienda i seguenti poteri ed attività:
 - approva gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge n. 142/1990, salvo quanto non riferibile all'istituzione;
 - esercita la vigilanza a mezzo dell'assessorato ai servizi sociali,
 - verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. L'attività dell'istituzione si informa a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio.
9. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione è esercitata dal revisore dei conti del Comune.
10. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal presente statuto e dai regolamenti del comune.

CAPO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 70 - Generalità

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 71 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 72 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti nelle forme di legge appositi inventari.
3. I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso, previo pagamento di un canone il cui importo è determinato dal Consiglio comunale.
4. L'amministrazione dei beni comunali è disciplinata dal regolamento di contabilità
5. La custodia del patrimonio del Comune è affidata agli agenti consegnatari.
6. La conservazione del patrimonio comunale è affidata alla vigilanza dell'ufficio di ragioneria.

Art. 73 - Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del funzionario responsabile.
3. La determinazione a contrattare deve indicare:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. L'aggiudicazione, anche se definitiva, non potrà tenere luogo del contratto, dovendo essere approvata con formale determinazione del competente funzionario responsabile.
5. I contratti in forma pubblica e in forma pubblica amministrativa sono ricevuti con l'osservanza delle norme previste dalla legge notarile in quanto applicabili.
6. I contratti a seguito di pubblico incanto o di licitazione privata sono stipulati, in nome e per conto dell'Amministrazione, dallo stesso funzionario che presiede all'asta o alla licitazione.
7. Nel regolamento per la disciplina dei contratti saranno dettagliatamente indicati i modi di esercizio dell'attività contrattuale del Comune.

Art. 74 - Contabilità, bilancio, conto consuntivo

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Le norme relative alla tenuta della contabilità generale del Comune e al procedimento contrattuale sono stabilite in appositi regolamenti.
3. La gestione del bilancio avviene secondo le modalità previste dall'ordinamento finanziario.
4. I bilanci di previsione e i conti consuntivi dei consorzi ai quali partecipa il Comune e degli enti, organismi, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune sono trasmessi alla

Giunta comunale e vengono discussi ed approvati, unitamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati i bilanci delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 75 - Revisione economico - finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria è demandata ad un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. L'elezione del revisore dei conti compete al Consiglio comunale ed ha luogo con voto segreto e a maggioranza assoluta dei membri. La carica ha durata triennale, con possibilità di rielezione per una sola volta.
3. Il revisore, in conformità alle norme del regolamento di contabilità del Comune, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
 - collaborare nell'attività di controllo ed indirizzo esercitata dal Consiglio comunale nell'azione amministrativa di gestione economico - finanziaria del Comune, svolgendo un ruolo di consulenza tecnico - contabile;
 - esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico - contabili durante l'intero corso dell'esercizio finanziario;
 - attestare e garantire la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili e finanziarie della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo nella quale dovranno essere formulati rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - esercitare attività propositiva e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - eseguire periodiche verifiche di cassa;
 - riferire immediatamente al Consiglio comunale sulle eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione contabile del Comune.
4. Nel regolamento di contabilità saranno determinati i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di revisore; la disciplina dell'istituto della revoca e della decadenza dall'ufficio.
5. Nel regolamento della contabilità saranno più dettagliatamente stabiliti i compiti e le funzioni del revisore.
6. Il revisore dei conti ha diritto di accesso a tutti gli atti e ai documenti del Comune che siano direttamente o mediamente connessi all'espletamento del suo mandato.
7. Il revisore dei conti ha l'obbligo, su richiesta del Sindaco, di assistere alle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 76 - Controllo economico interno della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico - finanziario al fine di verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti. Delle risultanze di tale controllo i predetti responsabili fanno constare in apposito verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, consegnano all'assessore del ramo, il quale ne riferisce alla Giunta.

Art. 77 - Servizio di tesoreria comunale

1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria, affidato in forza di apposita convenzione ad un'azienda di credito.
2. Il servizio di tesoreria comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza del Comune, versate dai debitori sulla base di ordinativi di incasso e di liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi sulla base di appositi ruoli. Il tesoriere, comunque, non può rifiutare l'incasso di somme versate a favore del Comune anche senza il titolo di riscossione;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
3. Il tesoriere è tenuto, inoltre, anche in mancanza dei predetti mandati, al pagamento delle rate dei mutui alle scadenze fissate nel relativo fondo di ammortamento; dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10.11.1978, n. 702, convertito nella legge 8.1.1979, n. 3; di altre spese obbligatorie previste da leggi speciali.
4. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità del Comune, nonché dall'apposita convenzione.

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 78 - Convenzioni

1. Al fine di utilizzare al meglio le risorse umane, strutturali e finanziarie e svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati per i quali non emerge la necessità di creare livelli organizzativi autonomi e distinti, quali i consorzi e le unioni, il Comune può stipulare con altri comuni, con l'ASL, con la Comunità montana e con la Provincia, apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono essere deliberate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 79 - Consorzi

1. Per gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire o partecipare alla costituzione di un consorzio con altri comuni e con la Provincia.
2. Il consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.
3. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti presenti, una "convenzione", unitamente allo statuto del consorzio.
4. La convenzione deve prevedere, la durata, i fini, le forme di consultazione degli enti consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5. La convenzione regola nel dettaglio i rapporti fra gli enti consorziati.
6. Lo statuto determina l'ordinamento ed il funzionamento del consorzio.
7. Gli organi del consorzio sono: assemblea, consiglio di amministrazione, presidente e direttore.

8. L'assemblea è formata dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco, del Presidente, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
9. L'assemblea ha, nei confronti del consorzio, compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ed è competente ad approvarne gli atti fondamentali, e fra questi, il piano programma, il bilancio triennale ed annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.
10. Gli atti fondamentali del consorzio devono essere pubblicati per la durata di quindici giorni consecutivi negli albi pretori degli enti consorziati.
11. Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione e del presidente, nonché la nomina del direttore.
12. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del consorzio è esercitata da un apposito collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, previsto dallo statuto del consorzio, nominato dall'assemblea consorziale con voto limitato a due componenti.
13. E' fatto divieto di costituire più di un consorzio tra gli stessi enti.

Art. 80 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.
2. L'accordo di programma deve:
 - assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti a livelli istituzionali coinvolti;
 - determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e ogni altro connesso adempimento necessario alla realizzazione dell'accordo. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti;
 - individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Al fine di verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco, se la competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento è del Comune, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
5. Qualora l'accordo di programma sia adottato con decreto del Presidente della Regione produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8.6.1990, n. 142.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - CRITERI GENERALI

Art. 81 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine considera con favore tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare all'attività amministrativa del Comune.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati e/o concessione in uso di locali di proprietà comunale, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio - economico, politico e culturale della comunità.
5. Il Comune garantisce in ogni circostanza e in qualunque momento la libertà, l'autonomia, l'imparzialità e, a parità di rappresentatività, uguaglianza di trattamento a tutte le libere forme associative e a tutti gli organismi di partecipazione.

CAPO II - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 82 - Diritto di iniziativa popolare mediante istanze, petizioni e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere istanze petizioni e richieste per chiedere al Sindaco provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di attuazione del presente statuto stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 83 - Diritto di petizione e proposte

1. I cittadini, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni sociali possono rivolgere al Consiglio comunale petizioni e proposte di intervento su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto.
2. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di duecento elettori.

Art. 84 - Consultazioni

1. Il Consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta di organismi operanti nel Comune, può deliberare nelle forme ritenute di volta in volta più idonee la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni dei lavoratori e delle altre categorie produttive, e delle altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali su provvedimenti di interesse generale.
2. Il regolamento di attuazione del presente statuto stabilisce le modalità e i termini della consultazione.

Art. 85 - Referendum

1. Il comune riconosce nell'istituto del referendum uno degli strumenti più incisivi di democrazia diretta ed un valido mezzo per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, agevolando il rapporto tra organi elettivi e corpo elettorale.
2. I referendum sono ammessi soltanto su materie di esclusiva competenza comunale e sono possibili anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dai competenti organi del Comune, ad eccezione di quelli esclusi nel testo del successivo comma 5..
3. Si fa luogo a referendum:
 - a. quando lo richiedano almeno 700 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b. quando sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Il giudizio di ammissibilità del referendum è rimesso ad una Commissione tecnica nominata, di volta in volta, dal Consiglio comunale con i seguenti compiti :
 - a. ammissibilità per materia;
 - b. riscontro sulla validità della formulazione del quesito referendario, che deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 - c. verifica della regolarità della presentazione e delle firme.Acquisito il predetto giudizio di ammissibilità, la giunta sottopone all'esame del consiglio comunale l'approvazione del referendum.
Il Consiglio comunale decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Non è ammesso referendum in :
 - a. materia di tributi locali e di tariffe;
 - b. materia di mutui o prestiti;
 - c. materia di espropriazione a causa di pubblica utilità;
 - d. attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - e. materia di nomine di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società e di designazione di componenti in commissioni e altri organi collegiali;
 - f. materia di Statuto, regolamento del Consiglio comunale.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum.
8. Perché sia valido il referendum è necessario che al voto partecipi la metà più uno degli elettori.
9. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
10. Se l'esito della consultazione referendaria è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre agli organi comunali competenti entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, la decisione in ordine al quesito sottoposto a referendum.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nel referendum deve essere adeguatamente motivato e adottato con atto formale, che, per il Consiglio, sarà una delibera presa con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
12. Nel caso in cui la proposta, sottoposta al referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale, nessun Organo comunale può assumere decisioni contrastanti con essa.
13. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, la proposta di referendum sullo stesso oggetto non potrà essere ripresentata se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum.

Il regolamento di attuazione del presente statuto disciplina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 86 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo sviluppo imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità della legge 8.6.1990 n.142, della legge 7.8.1990, n.241, del presente statuto e dell'apposito regolamento.
2. Il regolamento deve:
 - assicurare anche agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni in genere il diritto di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
 - riconoscere a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché a portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, la facoltà di intervenire nel procedimento;
3. Il diritto di accesso non è ammesso nei confronti degli atti preparatori di procedimenti generali previsti dall'art. 13 della legge 7.8.1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.
4. Il Comune ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione copie nei modi e nei limiti indicati dall'apposito regolamento.
7. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
8. Al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, il regolamento indicherà i casi in cui è vietata l'esibizione degli atti dell'amministrazione.

Art. 87 - Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sull'attività amministrativa comunale.
2. Tale informazione è assicurata:
 - dalla pubblicazione dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sull'attività del Comune;
 - dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa;
 - dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.
3. Apposito regolamento detta le norme necessarie per dare concreta attuazione a quanto sopra indicato, per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Art. 88 - Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 89 - Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, fra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale.
3. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
 - i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, Provinciali e comunali;
 - i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
 - gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere e per somministrazioni, o che dal Comune ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi di partito.
5. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non ha cessato la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
7. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 90 - Funzioni

1. Il difensore civico interviene, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, presso l'amministrazione comunale o presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali il difensore civico rilevi od abbia notizie che nell'operato dell'amministrazione si verifichino disfunzioni o anomalie, irregolarità, negligenze o ritardi ne riferisce al Consiglio comunale suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Qualora il difensore civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 91 - Durata in carica e revoca

1. Il difensore civico dura in carica per la stessa durata dell'amministrazione che lo ha eletto.

2. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi di consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 92 - Rinvio al regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione del presente statuto stabilisce le modalità di intervento, le prerogative ed i mezzi, i rapporti con gli organi comunali, la sede, la dotazione organica e il trattamento economico del difensore civico.

Art. 93 - Forme di collaborazione sovracomunali

1. Il Comune può aderire a forme di collaborazione e accordi sovracomunali, specie a livello di Comunità Montana, per l'istituzione e la gestione di un difensore civico sovracomunale. In questo caso si applicheranno le norme dell'accordo in sostituzione di quelle previste dagli articoli (ex 88-92) precedenti.

TITOLO VI - RESPONSABILITA'

Art. 94 - Generalità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano, in conformità dell'art. 58 della legge 142/1990, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità è personale e non si estende agli eredi.

Art. 95 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti del Comune sono tenuti a risarcire il Comune dei danni causati da violazioni di obblighi di legge e di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia.
3. Il Sindaco, il segretario comunale e il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi sottoindicati, di atti e di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso è imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta dal Sindaco.

Art. 96 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. E' danno ingiusto, agli effetti del precedente comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti;
3. Qualora il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione dei diritti del terzo sia cagionato dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 97 - Responsabilità del tesoriere e dei contabili

1. Il tesoriere od ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 98 - Responsabilità per i pareri espressi sulle proposte e di attuazione di deliberazioni

1. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile dell'ufficio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazioni ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990.
2. Il Segretario comunale ed il funzionario preposto al servizio sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

Art. 99 – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100 - Adozione dello statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 101 - Revisione dello statuto

1. Ogni modificazione dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale secondo la procedura di cui al precedente articolo
2. Le modifiche allo statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.
3. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
4. Nessuna iniziativa per la revisione dello statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'approvazione dell'ultima modificazione della stessa norma o dalla reiezione di una identica proposta di revisione, tranne che la revisione sia necessaria per adeguamenti di legge.
5. L'abrogazione totale dello statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 102 - Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 142/1990 in quanto con essa compatibili.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge 142/1990 e dal presente statuto continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti adottati dal comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con quanto dispongono la predetta legge ed il presente statuto.
3. Entro 365 giorni dall'entrata in vigore dello statuto, la giunta comunale, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale, assume l'iniziativa della revisione dei consorzi e delle altre forme associative alle quali attualmente il comune partecipa, per sopprimerli o dare ad essi una struttura corrispondente al nuovo ordinamento.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 103 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO., è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella

raccolta ufficiale degli statuti e per le ulteriori forme di pubblicità. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.